

Superbonus e unifamiliari: le novità sul SAL al 30%

L'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al **31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell'intervento complessivo.**

Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che *“la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.*

Cosa rientra nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.

La Commissione consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell'art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la [risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 791/2021](#) ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che **il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione** basata su idonea documentazione probatoria.

A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:

- il libretto delle misure;
- lo stato d'avanzamento lavori;
- il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
- copia di bolle e/o fatture.

Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.

La Commissione, infine, raccomanda:

- la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
- la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all'impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.

In allegato la [nota](#) della Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

(Articolo tratto da *Professione Geometra* Rivista online dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – 07.09.2022)